

CONFIDI MACERATA SOC. COOP.  
"SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI"  
STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituito un confidi, sotto forma di società cooperativa per azioni, denominato: "CONFIDI MACERATA - Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi".

La società ha sede in Macerata.

2. La società cooperativa può essere più brevemente denominata "CONFIDI MACERATA Soc. Coop.".

3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'apertura o la chiusura di uffici, succursali, agenzie o ulteriori sedi operative sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - DURATA DELLA SOCIETA'

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

1. La Società, retta dai principi della mutualità e senza fini di lucro, si propone di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, attraverso l'attività di garanzia collettiva fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, così come disciplinata dall'art.13 del D.L. n.269 del 30 settembre 2003 convertito dalla Legge n.326/2003. Essa opera a favore delle imprese socie, dei Confidi soci, nonché delle imprese consorziate o socie di questi ultimi, fornendo la propria assistenza e consulenza:

- nell'accesso al credito, attraverso la prestazione di garanzie collettive alle imprese socie, ai Confidi soci, alle imprese consorziate o socie di questi ultimi, con particolare riguardo a quelle che pur adempiendo regolarmente le proprie obbligazioni e avendo validi programmi aziendali, non dispongono di sufficienti garanzie patrimoniali;
- nella gestione della finanza aziendale, nelle operazioni di finanziamento e di accesso alle agevolazioni in genere.

2. La Società può, di conseguenza, svolgere le seguenti attività di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado:

- prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti e finanziamenti, sia a breve sia a medio termine e lungo termine, anche con la copertura del rischio di cambio, alle imprese socie, ai Confidi soci, alle imprese consorziate o socie di questi ultimi, da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria o di cessione generalizzata dei crediti, e di altri soggetti operanti nel settore finanziario, e (o) per favorire il reperimento presso tali soggetti di capitale di rischio;
- fornire servizi connessi o strumentali alle attività indicate nel paragrafo precedente o comunque rivolti al



miglioramento della gestione economico-finanziaria dei soci e delle imprese socie/consorziate dei Confidi soci.

Nell'ambito di tale attività la Società può ad esempio:

- a) negoziare i tassi di interesse più favorevoli e in genere le migliori condizioni per le operazioni di credito e finanziamento con banche, società ed enti finanziari, stipulando, se del caso, appositi accordi e convenzioni;
- b) offrire ogni specifica assistenza, informazione e consulenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di credito e finanziamento e accesso alle agevolazioni in genere, per il miglioramento della gestione finanziaria, e sviluppare la cultura nel campo economico-finanziario attraverso seminari, convegni e altre attività di aggiornamento professionale su tematiche finanziarie e creditizie;
- c) concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia che abbiano la stessa finalità della Società e ad enti, società e organizzazioni volti a coordinare o potenziare le attività del Confidi;
- d) partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese gestite da istituzioni, enti e società italiane ed estere, concludendo appositi accordi e potendo essere destinatario di contro-garanzie e di interventi di reintegro delle perdite;
- e) fornire ogni altro servizio economico-finanziario.

3. La Società può inoltre prestare garanzie a favore delle imprese socie nei confronti dell'amministrazione finanziaria al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte, ovvero nei confronti dello Stato, delle regioni e di enti locali ed organismi comunitari relativamente ad altre operazioni finanziarie, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

4. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società procederà secondo le modalità indicate nel presente Statuto:

- a) alla stipula di una o più convenzioni con istituti di credito ordinari e speciali, società ed enti parabancari, professionisti, organismi economici finanziari in genere;
- b) alla costituzione di uno o più fondi rischi;
- c) al rilascio di fideiussioni o avalli, crediti di firma di qualsiasi natura ad istituti di credito, società e consorzi finanziari, ad enti pubblici e privati, per favorire la concessione di finanziamenti e agevolazioni;
- d) alla determinazione delle modalità per l'impiego delle eventuali fideiussioni rilasciate da terzi e delle fideiussioni rilasciate dai soci ai sensi dell'art.6.

5. La società può, inoltre, intervenire in co-garanzia in relazione alle garanzie prestate da altri consorzi, cooperative ed enti abilitati alla concessione di garanzie collettive fidi, ovvero ottenere e/o rilasciare co-garanzie e/o contro-garanzie da (a) altri consorzi, cooperative ed

enti abilitati alla concessione di garanzie collettive fidi.

6. La Società può anche compiere ogni atto e concludere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale, compreso il rilascio o l'acquisizione di ogni garanzia reale o personale, tipica o atipica, e la compravendita di immobili, nonché svolgere tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopraindicate e, in generale, per la realizzazione e lo sviluppo dei rapporti finanziari e creditizi dei soci.

#### TITOLO III - SOCI

##### ART. 4 - REQUISITI E NUMERO SOCI

1. Possono essere ammessi come soci le piccole e medie imprese con sede legale e/o unità produttiva nel territorio della Regione Marche. Possono, inoltre, essere ammessi come soci altri Confidi operanti sull'intero territorio nazionale, come definiti dall'art. 13 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla L. n. 326/2003.

2. Si considerano piccole e medie imprese quelle che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria.

3. Alla società possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

Gli Enti pubblici e privati, le associazioni imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della società ai sensi del presente articolo, possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni, ma non diventano soci, né fruiscono delle attività sociali.


4. Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato e variabile.

##### ART. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4 e del presente articolo, di avere piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno, degli accordi e delle convenzioni e di accettarle senza riserve o condizioni.

2. Il richiedente l'ammissione alla Società non deve essere sottoposto a procedure concorsuali, né avere insolvenze palesi e rilevanti; se si tratta di impresa, i titolari e i rappresentanti legali della stessa non devono aver subito condanne o pene che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

3. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dell'interesse



della Società e provvede alla relativa annotazione nel libro dei soci.

Per motivi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente, nei limiti delle deleghe loro attribuite dal Consiglio di Amministrazione, può ammettere provvisoriamente nuovi soci, salvo ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva all'ammissione provvisoria.

4. Il nuovo socio è tenuto all'immediato pagamento delle azioni sottoscritte, il cui prezzo unitario è stabilito in euro 50,00 cadauna, la quota di partecipazione non può comunque essere superiore al 20% del capitale sociale.

5. La circolazione delle azioni è vietata salvo il disposto dell'art. 2530 c.c., comma 6.

6. Ai sensi dell'articolo 2529 del c.c., gli amministratori sono autorizzati ad acquistare azioni della Società, alle condizioni ivi stabilite.

7. In luogo delle azioni, la Società rilascia al socio apposita dichiarazione scritta, attestante il numero delle azioni possedute e l'iscrizione nel libro dei soci.

#### ART. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- a) sottoscrivere e versare almeno cinque azioni;
- b) a versare un sovrapprezzo sulle azioni sottoscritte, che all'inizio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione può determinare, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato e a corrispondere un contributo annuale a copertura delle spese di esercizio, nella misura ed ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione ne ravvisi l'opportunità e, comunque, entro il limite massimo di euro 500,00;
- c) a versare alla Società ristorni (commissioni di garanzia) sulle operazioni effettuate a loro favore ed assistite da garanzia collettiva, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- d) a versare a fondo rischi una somma, non produttiva di interessi, a garanzia degli affidamenti concessi dagli istituti di credito, che verrà restituita all'estinzione dell'affidamento, se richiesta e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- e) a trasmettere alla Società i dati e le notizie da questa richiesti ed attinenti all'oggetto sociale ed in ogni caso quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- f) a versare rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente prestati dalla Società ai sensi del precedente art.3, nonché rimborsare le spese sostenute dalla società per loro conto e risarcire la Società


- dei danni e delle perdite subite imputabili a essi soci;
- g) a concedere nel caso di rilascio di garanzie da parte del Confidi, fideiussioni o depositi in denaro non produttivi di interessi, qualora ciò venga stabilito dal Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità da esso indicate, a favore degli Istituti di Credito ordinari e speciali, società ed enti parabancari, organismi finanziari in genere, con i quali la Società stipula una convenzione e/o a favore del Confidi stesso. Qualora sia una società ad aderire al Confidi, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere, all'atto dell'adesione, ai rappresentanti legali della società oppure ad uno o a più soci, di rilasciare personalmente le fideiussioni a fronte di finanziamenti garantiti dal Confidi;
- h) ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della Società;
- i) a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, della sede legale, dell'ubicazione dell'unità produttiva.

#### ART. 7 - RECESSO DEL SOCIO

- 1) Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge e non può essere parziale.
- 2) La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento.
- 3) Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che può proporre opposizione nei termini e con le modalità di legge.
- 4) Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Società non può recedere fino a quando non abbia provato di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivategli dalle operazioni in corso.
- 5) Qualora il socio abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

#### ART. 8 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione del socio dalla Società, qualora:
- a. abbia perso, anche uno solo dei requisiti per la partecipazione alla Società;
- b. sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c. non abbia eseguito in tutto od in parte il pagamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo;
- d. non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto



nei confronti della Società;

e. non abbia provveduto al rilascio di fideiussioni, al pagamento dei contributi a fondo rischi, degli eventuali contributi annuali e delle somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Società;

f. abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali;

g. abbia interessi contrari a quelli della Società;

h. non possa più partecipare al conseguimento dell'oggetto sociale;

i. abbia causato una perdita al fondo rischi della Società;

j. quando richiesto dalla Società di far fronte al suo impegno fideiussorio, si sia rifiutato di adempiere.

2. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione.

3. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al socio, entro 30 giorni, dal Presidente della Società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

4. Si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 7.

5. La cessazione per qualsiasi causa, in considerazione degli scopi mutualistici della società, non dà diritto alla liquidazione delle azioni e del sovrapprezzo azioni, compresi eventuali contributi versati al fondo rischi, che restano acquisiti al patrimonio della Società.

6. Le azioni di partecipazione alla Società non sono trasferibili, sia per atto da vivi, sia mortis causa, salvo il disposto del successivo art. 9.

#### ART. 9 - TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

1. In caso di trasferimento dell'azienda di un socio, sia per atto da vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di Società. Tuttavia il Consiglio di amministrazione può deliberare, entro tre mesi dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione da socio dell'acquirente dell'azienda, laddove non ne ravvisi la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

2. I precedenti commi si applicano anche nel caso di fusione o di scissione nei confronti, rispettivamente, della Società risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quella beneficiaria.

#### TITOLO IV - PATRIMONIO - BILANCIO - UTILI

##### ART. 10 - PATRIMONIO NETTO

1. Il patrimonio netto è costituito:

- dal capitale sociale di ammontare variabile, ma non inferiore ai limiti fissati dalla legge, diviso in azioni del valore nominale di Euro 50,00 ciascuna;

- dall'eventuale sovrapprezzo azioni;

- dalle riserve;
- dall'ammontare dei fondi rischi.

I fondi rischi, gli altri fondi e le riserve sono tutti indivisibili.

2. Il Patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indivisibili e delle riserve, non può essere inferiore ai limiti fissati dalla legge.

3. Quando in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 2, gli amministratori sottopongono all'Assemblea gli opportuni provvedimenti.

Se entro l'esercizio successivo, la diminuzione del Patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di detto minimo, l'Assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale e (o) il versamento da parte dei soci di nuovi contributi a fondo rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo, altrimenti deve deliberare lo scioglimento della Società.

4. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 2, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o lo scioglimento della Società.

#### ART. 11 - FONDI RISCHI

1. I fondi rischi sono destinati in via esclusiva alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dalla Società in forza delle convenzioni da questa stipulate e sono alimentati con gli utili della gestione ad essi destinati dall'Assemblea dei soci e dai contributi degli enti pubblici e privati, delle associazioni imprenditoriali di categoria e le aziende che sostengono l'attività della Società.

#### ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, nonché di una relazione sull'andamento della gestione sociale, che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni quando ricorrono i casi indicati dalla legge.

3. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili osservando la seguente destinazione:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al minimo previsto dalla legge;
- b) alle riserve indivisibili e ai fondi rischi indisponibili.

4. E' fatto comunque divieto, anche ai fini della sussistenza



dei requisiti mutualistici previsti dalla legge, di:

- a) distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, anche in caso di scioglimento della Società, ovvero di recesso, esclusione o morte del socio;
- b) remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore al limite massimo previsto dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, nel rispetto del divieto stabilito dalla precedente lettera a) del presente articolo;
- c) distribuire le riserve fra i soci.

5. I fondi della Società potranno anche essere investiti in titoli, partecipazioni societarie e/o affidati in gestioni patrimoniali.

#### TITOLO V - ORGANI DELLA SOCIETA'

##### ART. 13 - ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei Proviviri.

##### ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa delibera sugli argomenti previsti dal codice civile.
  2. L'Assemblea è convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale.
  3. La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione da inviarsi a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica con prova di ricevuta, a ciascun socio al domicilio risultante dal Libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione può essere indicata la data della seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.
  4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che siano iscritti da almeno tre mesi del libro soci.
  5. Ad ogni socio spetta un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, anche se si tratta di una persona giuridica.
  6. Il voto può essere dato per rappresentanza mediante semplice delega scritta ad altro socio e non sono ammesse più di dieci deleghe per socio. Il voto può essere dato per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
- Sono valide per la votazione le schede pervenute nel luogo ove risulta convocata l'Assemblea sia essa ordinaria che



straordinaria, entro l'ora di inizio dell'adunanza.

7. La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sindaci, ai dipendenti della Società.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di ambedue, l'Assemblea elegge il proprio Presidente. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio.

9. Spetta al Presidente accertare la legittimità dell'intervento dei soci in Assemblea.

#### ART. 15 - COSTITUZIONE E MAGGIORANZA DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per corrispondenza almeno la maggioranza dei soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, anche per delega o corrispondenza, qualunque sia l'oggetto da deliberare.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, rappresentati in proprio, per delega o per corrispondenza e delibera validamente a maggioranza dei presenti, anche per delega o corrispondenza, qualunque sia l'oggetto da deliberare.

#### ART. 16 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio d'esercizio della Società e delibera la destinazione dell'eventuale utile di esercizio;

b) fissa il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione e ne nomina i componenti;

c) nomina i componenti del Collegio dei Sindaci, ne determina il compenso nel minimo della tariffa professionale e ne designa il Presidente;

d) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 22;

e) approva l'eventuale regolamento interno, previsto dal successivo art. 25;

f) impartisce le direttive generali di azione della Società e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ai sensi dell'art. 2364 del c.c., detto termine può essere differito entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando ricorrano i casi indicati dalla legge.

ART. 17 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sull'assunzione da parte degli organi della Società di eventuali obbligazioni per conto di singoli soci, non considerandosi tali le garanzie collettive e gli interventi in contro o in co-garanzia, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a 7 (sette), scelti fra le imprese socie, che durano in carica fino ad un massimo di tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili. La nomina di un amministratore può anche essere fatta dall'Assemblea su proposta degli Enti e Soggetti sostenitori di cui all'art. 23, scelto anche tra i non soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento, sostituisce il Presidente a tutti gli effetti; altrimenti vi provvede l'Assemblea.


3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. In questo caso i consiglieri così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione non si applica il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2301 c.c..

5. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e dei membri del Consiglio sono rinnovabili.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altro luogo tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta per iscritto dalla maggioranza dei suoi membri o da due Sindaci. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

7. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante



avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione mediante lettera, telegramma o con altri mezzi ritenuti più opportuni quale fax o posta elettronica, ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri e dei sindaci in carica.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente della Società.

9. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da un segretario nominato dallo stesso. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha presieduto la riunione del Consiglio e da chi lo ha redatto.

10. Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

#### ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per statuto riservate all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 2381 Cod. Civ.

2. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- deliberare e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi con le banche, con le società e gli enti di cui all'art. 3;
- deliberare sull'ammissione e sulla esclusione dei soci;
- deliberare l'ammontare del sovrapprezzo azioni e il contributo annuale di cui all'art. 6 del presente statuto;
- istituire fondi rischi destinati a specifiche attività di garanzia;
- deliberare l'entità della somma da costituire in pegno o garanzia degli affidamenti concessi e il rilascio di fidejussioni o depositi in denaro di cui all'art. 6 del presente Statuto,
- fissare l'ammontare delle commissioni, dei contributi ai fondi rischi e dei contributi annuali, qualora ne delibere il versamento e dei rimborsi e corrispettivi;
- effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento delle somme costituenti i fondi di garanzia, nel rispetto, per quanto attiene ai fondi rischi, di quanto previsto dalle convenzioni vigenti;

- redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto e dell'eventuale regolamento interno;
- deliberare di concorrere alla costituzione o di far partecipare la Società, qualora lo ritenga opportuno, ai fondi interconsortili e ad enti, società ed organizzazioni, anche commerciali, volti a coordinare o potenziare le attività dei confidi;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- stipulare con gli istituti di credito ordinari e speciali, società ed enti parabancari, professionisti e organismi economici finanziari in genere, le convenzioni di cui all'art.3 del presente Statuto;
- nominare e revocare il direttore della Società e provvedere all'assunzione del personale;
- fissare l'importo massimo delle garanzie concedibili ad ogni socio e deliberare sulle richieste di rilascio di garanzie; a tal fine potrà avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, con regole e modalità da esso stabilite, di esperti in materia economica e finanziaria, che collaborino con il Consiglio nella istruttoria tecnico operativa delle richieste di ammissione alla garanzia.

#### ART. 20 - RAPPRESENTANZA E FIRMA

1. L'ordinaria amministrazione e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente che può conferire procure sia particolari che generali per singoli atti o categorie di atti.
2. In caso di assenza o impedimento supplisce il Vicepresidente.
3. Si ritengono tra l'altro compresi nell'ordinaria amministrazione:
  - i rapporti con gli istituti di credito ordinari e speciali, società ed enti parabancari, organismi economico-finanziari in genere;
  - i rapporti con fornitori o clienti;
  - rapporti con lo Stato ed in particolare con l'Amministrazione finanziaria e gli istituti previdenziali;
  - le dichiarazioni IVA e dei redditi;
  - i rapporti con i dipendenti;
  - le immatricolazioni veicoli;
  - il conferimento incarichi professionali.
4. Il Presidente inoltre:
  - convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei Soci; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - ammette, in caso di urgenza, nuovi soci ratificando l'iscrizione al primo Consiglio di Amministrazione;

- accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;
- svolge le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale ha i poteri ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge.
2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci, la quale elegge tra i sindaci effettivi il Presidente.
3. Possono essere eletti sindaci anche non soci, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'incarico.
4. La nomina di uno dei tre sindaci effettivi può anche essere fatta dall'Assemblea su proposta degli Enti e soggetti sostenitori di cui all'art.23. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Il Collegio dei Sindaci accerta la regolarità della gestione economico-finanziaria della Società e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione relative a detta gestione, nonché a tutte le riunioni assembleari.
6. Al Collegio sindacale è demandata, anche, la revisione legale dei conti della Società.
7. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.

#### ART. 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dall'Assemblea che durano in carica fino ad un massimo di tre anni.
2. Il Collegio dei Probiviri decide sulla risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e la Società o Organo di essa, comprese le controversie che dovessero sorgere in seguito all'esclusione del socio.
3. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli senza formalità.
4. Ad essi non è riconosciuto alcun compenso.
5. Contro le decisioni dei Probiviri è ammesso il ricorso all'Organo Arbitrale nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Macerata.

#### TITOLO VI - ENTI E SOGGETTI SOSTENITORI

##### ART. 23 - ENTI E SOGGETTI SOSTENITORI

1. Gli Enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che intendono sostenere l'attività della Società per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, in un apposito albo degli Enti sostenitori tenuto dalla Società.
2. La Società può accettare contributi da parte di detti Enti pubblici e privati ed imprese.
3. La Società può inoltre avvalersi di fidejussioni di Enti

pubblici e privati ed imprese sostenitori rilasciate per sostenere e incrementare l'attività sociale, purché non legate a singole operazioni di garanzia.

4. Gli Enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per conseguire la garanzia ovvero la contro o co-garanzia della Società nelle operazioni di credito, né in genere per fruire dell'attività sociale, non hanno diritto di voto nell'Assemblea, alla quale possono però intervenire, e partecipano agli altri organi sociali secondo le previsioni del presente Statuto.

#### TITOLO VII - SCIoglimento - REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 24 - LIQUIDAZIONE E SCIoglimento

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea.

2. Qualora la Società venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, i quali devono esaminare e chiudere tutte le operazioni di garanzia in corso e definire ogni rapporto sia con i terzi che con i soci.

3. Il patrimonio sociale rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività e restituite le somme di terzi affluite ai fondi rischi con vincolo di restituzione e dedotto il capitale effettivamente versato, è devoluto al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale la Società aderisca o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell'art.13 del D.L. 269/2003 convertito nella Legge n.326/2003.

##### ART. 25 - REGOLAMENTO INTERNO

1. L'Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società.

##### ART. 26 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nell'eventuale regolamento attuativo, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative e sui Confidi, nonché le disposizioni in materia di Società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

##### ART. 27 - NORMA TRANSITORIA

1. Il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proibiviri restano in carica fino alla scadenza prevista dallo Statuto prima delle modificazioni apportate dall'Assemblea straordinaria.

F.to: ROTINI Oliviero

F.to: Riccardo MANGIA, notaio